



COMUNE DI PALERMO



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 37 del 30/04/2025

Sessione: ordinaria

Seduta: pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2025.

ESECUZIONE IMMEDIATA

L'anno duemilaventicinque, addì trenta del mese di Aprile alle ore 12:25 ,
nella Sede istituzionale di Palazzo Comitini , si è riunito il Consiglio Comunale su convocazione del
Presidente del Consiglio Giulio Tantillo .

Partecipa il sottoscritto Paola Di Trapani VICE SEGRETARIO GENERALE del Comune.

Al momento della trattazione del presente atto, risultano presenti N.19 dei 40 Consiglieri assegnati.

	Nominativo	Pres	Ass		Nominativo	Pres	Ass
1	ABBATE ANTONINO	P		21	LETO TERESA	P	
2	ALOTTA SALVATORE	P		22	MANCUSO GIUSEPPE		A
3	AMELLA CONCETTA	P		23	MANGANO ALBERTO		A
4	ANELLO ALESSANDRO		A	24	MELI CATERINA	P	
5	ARCOLEO ROSARIO		A	25	MICELI CARMELO		A
6	ARGIROFFI GIULIA		A	26	MICELI FRANCESCO		A
7	BONANNO DOMENICO	P		27	MICELI GIUSEPPE		A
8	CANTO LEONARDO	P		28	MILAZZO GIUSEPPE	P	
9	CANZONERI GERMANA	P		29	PIAMPIANO LEOPOLDO		A
10	CHINNICI DARIO	P		30	PICCIONE TERESA		A
11	D'ALESSANDRO TIZIANA	P		31	PUMA NATALE	P	
12	DI GANGI MARIANGELA		A	32	RAJA VIVIANA		A
13	DI MAGGIO SALVATORE		A	33	RANDAZZO ANTONINO	P	
14	FERRANDELLI FABRIZIO		A	34	RAPPA GIOVANNA		A
15	FIGUCCIA SABRINA	P		35	RINI ANTONIO		A
16	FORELLO SALVATORE		A	36	SCARPINATO FRANCESCO PAOLO		A
17	GIACONIA MASSIMILIANO	P		37	TANTILLO GIULIO	P	
18	GIAMBRONE FABIO		A	38	TERESI FABIO		A
19	IMPERIALE SALVATORE	P		39	TERRANI PASQUALE	P	
20	INZERILLO GIOVANNI	P		40	ZACCO OTTAVIO		A

PRESENTI: 19 ASSENTI: 21

Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

Il Presidente Giulio Tantillo apre la discussione sulla proposta di deliberazione (*procon n.254 del 28/03/2024*) iscritta al punto **n.34 dell'O.d.G.** avente ad oggetto: ***"Approvazione tariffe taxa rifiuti (TARI) anno 2025"***

Il Collegio degli scrutatori è composto dai Consiglieri. **Abbate, Milazzo, Canzoneri**

Il Presidente chiude la discussione generale e dà atto che su detta proposta è stato presentato n.1 emendamento.

Al momento della votazione sono presenti i seguenti **n. 19 Consiglieri**

Abbate, Alotta, Amella, Bonanno, Canto, Canzoneri, Chinnici, D'Alessandro, Figuccia, Giaconia, Imperiale, Inzerillo, Leto, Meli, Milazzo, Puma, Randazzo, Tantillo, Terrani.

Preso atto dell'emendamento n. 1, a firma del Consigliere Milazzo ed altri, *corredato dal parere tecnico favorevole e contabile favorevole*, che si allega alla presente per formarne parte integrante;

Preso atto della votazione, espressa sul superiore **emendamento**, a voti palesi e per alzata di mano, il **cui esito favorevole**, come accertato dal Presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori sopra menzionati, è il seguente:

Presenti n° 19

Votanti n° 19

Votano SI n° 19

L'emendamento n. 1 è approvato

Il Presidente pone in votazione l'intera proposta di Deliberazione così come emendata;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione (*procon n. 254 del 28/03/2024*) concernente l'oggetto;

Visto il parere allegato reso dal Ragioniere Generale;

Visto l'allegato parere del Collegio dei Revisori;

Visto il parere reso dalla III, IV, V e VI Commissione Consiliare;

Dopo opportuna discussione, il cui contenuto risulta riportato nel separato processo verbale della seduta odierna;

Ritenuto che il documento di che trattasi è meritevole di approvazione;

Con votazione resa e verificata nei modi e forme di legge, per appello nominale **il cui esito favorevole** è il seguente:

Al momento della votazione sono presenti i seguenti **n. 19 Consiglieri**

Abbate, Alotta, Amella, Bonanno, Canto, Canzoneri, Chinnici, D'Alessandro, Figuccia, Giaconia, Imperiale, Inzerillo, Leto, Meli, Milazzo, Puma, Randazzo, Tantillo, Terrani.

Presenti n° 19
Votanti n° 18
Votano **SI** n° 15
Votano **NO** n° 03 (Amella, Giaconia, Randazzo)
Astenuiti n° 01 (Tantillo)

DELIBERA

La proposta di deliberazione riguardante l'oggetto, è approvata nel testo allegato alla presente deliberazione e fatta propria.

Indi, il Presidente, vista l'urgenza di provvedere, propone di munire il presente provvedimento della clausola della ***immediata esecutività***.

Procedutosi alla votazione espressa a voti palesi e per alzata di mano, l'esito come accertato dal Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri sopra menzionati, è il seguente:

Presenti n° 19
Votanti n° 18
Votano **SI** n° 15
Votano **NO** n° 03 (Amella, Giaconia, Randazzo)
Astenuiti n° 01 (Tantillo)

L'Immediata Esecuzione è approvata.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Il Dirigente del Servizio TARI, in riferimento all'argomento in oggetto indicato, sottopone al Consiglio Comunale la proposta di delibera nel testo che segue:

PREMESSO che:

- ☐ l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1 della L. 147/2013 e ss.mm.ii.;
- ☐ l'art. 1, comma 651, della L. 147/2013 e ss.mm.ii., prevede che: *"il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"*;
- ☐ l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 e ss.mm.ii. stabilisce che: *Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...*;
- ☐ l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. n. 228/2021, convertito nella L. 25.02.2022 n. 15, ha previsto che *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno."*;
- ☐ l'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 stabilisce che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;
- ☐ il Decreto Legge n. 50/2022, all'art. 43 comma 11, ha disposto la seguente integrazione: *"All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*.
- ☐ che in forza della legislazione vigente sopra riportata, ad oggi, il termine per deliberare le tariffe TARI 2025 scade il 30 aprile 2025;
- ☐ l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

- ☐ le deliberazioni ARERA n. 363 del 03/08/2021 e n. 389 del 03/08/2023 hanno definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti secondo il nuovo metodo tariffario (MTR-2) valido per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- ☐ l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano venga validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette alla stessa ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- ☐ nel territorio comunale è presente ed operante la società d'Ambito, "SRR Palermo Area Metropolitana S.c.p.a." che in base alle vigenti norme svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalle predette deliberazioni ARERA;
- ☐ la società SRR Palermo Area Metropolitana S.c.p.a, esaminati i piani finanziari "grezzi" predisposti dai soggetti gestori del servizio rifiuti (RAP s.p.a. e Comune di Palermo), ha inoltrato con determinazione protocollo n. 90 del 13.03.2024, inviata in pari data a mezzo PEC, l'esito della procedura di aggiornamento/validazione del piano economico finanziario complessivo (consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni e nella quantificazione dei fattori, la cui determinazione è rimessa dalle predette deliberazioni ARERA all'Ente territorialmente competente, necessari alla elaborazione del citato piano) **valido per il biennio 2024/2025**, quantificando l'**importo complessivo valevole per l'anno 2025**, in € 139.161.753,00 (di cui euro 51.199.173,00 quale componente di parte fissa ed euro 87.962.580,00 quale componente di parte variabile); **Allegati 1 e 2**;
- ☐ l'art. 4 c. 1 del D.Lgs n. 23/2011, come modificato dall'art.1 comma 493, L. 30 dicembre 2023, n.213, che consente agli enti locali, a decorrere dal 1^ gennaio 2024, di destinare una parte del gettito dell'imposta di soggiorno al finanziamento anche dei "costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti";
- ☐ l'art. 6.1, dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, in materia di corrispettivi per l'utenza finale prevede che questi siano definiti mediante l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente ed in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. n. 158/99.

VISTO:

- ☐ il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con modificazioni, con deliberazione del Consiglio comunale n. 145 del 25/09/2020;
- ☐ l'art. 7 del citato regolamento comunale il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- ☐ il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, il quale prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali di costo fisso del servizio e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito. Detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macro-classi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso D.P.R. n. 158/99;

RILEVATO che l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATO il validato Piano Finanziario per l'anno 2025 di € 139.161.753,00 relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

PRESO ATTO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30/04/2024 il Consiglio Comunale per l'annualità 2025 ha espresso la volontà di avvalersi della previsione di cui all'art. 4, comma 1, del D. Lgs. N. 23/2011, come modificato dall'art. 1 comma 493, L. 30 dicembre 2023, n. 213, e di destinare una parte del gettito dell'imposta di soggiorno al finanziamento anche dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per un importo di € 3.000.000,00;

VISTA la previsione di bilancio per l'annualità 2025 relativa alla quota dell'imposta di soggiorno da destinare al finanziamento dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti pari ad € 3.000.000 sul cap. 12786/27;

PRESO ATTO che al PEF TARI per l'anno 2025, validato dalla SRR, occorre sottrarre la quota corrispondente all'importo di € 3.000.000,00 (di cui € 1.103.733,85 quale componente di parte fissa ed € 1.896.266,15 quale componente di parte variabile) provenienti dal maggiore gettito derivante dall'incremento delle tariffe dell'imposta di soggiorno e destinati alla "*copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti*", giusta Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30/04/2024;

RILEVATO che in funzione dei predetti valori l'importo complessivo del costo del servizio rifiuti da coprire con il gettito TARI, per l'anno 2025, viene determinato in € 136.161.763,00 di cui € 50.095.449,00 quale componente di parte fissa ed € 86.066.314,00 quale componente di parte variabile;

RITENUTO opportuno confermare i valori dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd (di cui al D.P.R. 158/1999) applicati nell'anno precedente ed in particolare:

- ☐ con riferimento all'utenze domestiche, fissare il coefficiente Ka, per la determinazione della quota fissa, nella misura stabilita dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ed il coefficiente Kb, per la determinazione della quota variabile, in misura decrescente all'aumentare del numero dei componenti il nucleo familiare, rispetto al valore massimo di cui alla tabella 2 del D.P.R. 158/1999;
- ☐ con riferimento all'utenze non domestiche, fissare i coefficienti Kc e Kd, per la determinazione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile, in misura pari ai valori minimi proposti dalle tabelle del citato D.P.R. 158/1999;

PRESO ATTO che ai fini del calcolo delle tariffe sono stati considerati i dati anagrafici dei contribuenti, l'effetto delle diverse decorrenze di tassazione in corso d'anno nonché le superfici imponibili, ai fini TARI, presenti in atto nella banca dati della medesima tassa, al netto dell'incidenza che le riduzioni di cui all'art. 1 c. 659 della L. 147/2013 (così come disciplinate dall'art. 10 del Regolamento di applicazione della TARI approvato con modificazioni con deliberazione di Consiglio Comunale n. 145 del 25/09/2020) hanno in termini di minor gettito per l'anno 2025. In tal modo, le tariffe così determinate, di seguito riportate, assicurano l'integrale

copertura del costo del servizio implicitamente comprensivo, quale voce di costo, del citato minor gettito non controbilanciato da entrate diverse dalla stessa tassazione;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 837 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i comuni istituiscono con proprio regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, e che limitatamente ai casi di occupazioni temporanee detto canone sostituisce i prelievi sui rifiuti, con conseguente esclusione delle relative superfici dalle simulazioni tariffarie della TARI;

RITENUTO opportuno di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Economico Finanziario in oggetto, tra utenze domestiche e non domestiche in base alle potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, utilizzando, per detta finalità, i coefficienti potenziali di produzione di cui al D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che l'art. 7 del predetto Regolamento comunale di applicazione della TARI stabilisce che: *"In attuazione del comma 657 art. 1 L. 147/2013 e ss.mm.ii., nella modulazione della tariffa è applicata una riduzione del costo variabile, per la raccolta differenziata, riferita alle utenze domestiche. In caso di mancata deliberazione la riduzione si intende prorogata di anno in anno"*;

PRESO ATTO che con direttiva assessoriale emanata con nota protocollo n. 296805 del 26.03.2025, l'Amministrazione attiva ha confermato, per il corrente anno, il valore della predetta riduzione nella misura del 38% (**Allegato 3**);

VALUTATO che in funzione del predetto parametro l'importo complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti da coprire con il gettito TARI, per l'anno 2025, pari a € 136.161.763,00, è redistribuito tra le due macrocategorie, utenze domestiche e non domestiche, rispettivamente in € 43.074.282,68 ed € 7.021.166,47, quali componenti di parte fissa ed € 45.882.246,26 ed € 40.184.067,60 quali componenti di parte variabile; (**Allegato 4**)

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *"Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2."*;

CONSIDERATO che l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, introdotto dall'art. 15 bis del D. L. 34/2019 prevede che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa e che si intendono riportati:

- 1) di disporre che per l'anno 2025, una quota pari ad € 3.000.000 derivante dall'imposta di soggiorno, sia destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, e di approvare per l'anno 2025 i seguenti coefficienti e le corrispondenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), determinate ai sensi del D.P.R.158/99, valide rispettivamente per le utenze domestiche e non domestiche, prendendo atto, anche in funzione della sua approvazione ai sensi dell'art. 1 c. 683 della L. 147/2013, dell'allegato piano economico finanziario del servizio di igiene ambientale relativo all'anno 2025, validato da SRR Palermo Area Metropolitana S.c.p.a, così come modificato dalle superiori voci, che determinano l'importo complessivo del costo del servizio, da coprire con il gettito TARI, in € 136.161.763,00;

U
t
e
n
z
e
D
o
m
e
s
t
i
c
h
e

U t e n z e D o m e s t i c h e	Ka		Kb	
	Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare	Quota fissa tariffe (€/mq/anno)	Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare	Quota variabile tariffe (€/anno)
N u c l e o f a m i l i a r e				

1 c o m p o n e n t e	0,81	1,287	1,00	85,013
2 c o m p o n e n t i	0,94	1,494	1,72	146,222
3 c o m p o n e n t i	1,02	1,621	2,10	178,527
4 c o m p o n e n t i	1,09	1,733	2,52	214,232
5 c o m p o n e n t i	1,10	1,748	3,04	258,439

i				
6	1,06	1,685	3,47	294,994
o				
p				
i				
ù				
c				
o				
n				
p				
o				
n				
e				
n				
t				
i				

Utenze Non Domestiche

	Categorie di attività	Kc Coefficiente potenziale di produzione	Quota fissa tariffe (€/mq/anno)	Kd Coefficiente potenziale di produzione Kg/mq/anno	Quota variabile tariffe (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,45	0,568	4,00	3,277
2	Cinematografi e teatri	0,33	0,416	2,90	2,376
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,36	0,454	3,20	2,621
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,63	0,795	5,53	4,530
5	Stabilimenti balneari	0,35	0,441	3,10	2,540
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,429	3,03	2,482
7	Alberghi con ristorante	1,01	1,274	8,92	7,307
8	Alberghi senza ristorante	0,85	1,072	7,50	6,144
9	Case di cura e riposo	0,90	1,135	7,90	6,472
10	Ospedale	0,86	1,085	7,55	6,185
11	Uffici, agenzie	0,90	1,135	7,90	6,472
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,48	0,605	4,20	3,441
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,85	1,072	7,50	6,144
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,01	1,274	8,88	7,274
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,56	0,706	4,90	4,014
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,19	1,501	10,45	8,561
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,19	1,501	10,45	8,561
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,77	0,971	6,80	5,571
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	1,148	8,02	6,570
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,33	0,416	2,90	2,376
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,45	0,568	4,00	3,277
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,40	4,288	29,93	24,519
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,55	3,216	22,40	18,350
24	Bar, caffè, pasticceria	2,56	3,229	22,50	18,432

25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,56	1,967	13,70	11,223
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,56	1,967	13,77	11,280
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,42	5,574	38,93	31,891
28	Ipermercati di generi misti	1,65	2,081	14,53	11,903
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,35	4,225	29,50	24,166
30	Discoteche, night-club	0,77	0,971	6,80	5,571

- 2) di prendere atto, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del piano economico finanziario opportunamente integrate con il presente atto, dei valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalle deliberazioni ARERA n. 363/2021 e n. 389/2023 all'Ente territorialmente competente;
- 3) di dare atto che con le tariffe di cui al superiore punto 1) è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani determinati così come descritto in narrativa;
- 4) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere aggiunto il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA), secondo l'aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Palermo, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 504/1992;
- 5) di dare atto che per le utenze soggette a tassa giornaliera, la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale della tassa, rapportata a giorno, e maggiorata del 50% ai sensi dell'art. 22 del vigente Regolamento comunale di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della vigente normativa in materia.

Il Dirigente del Servizio
Dott Fabrizio La Malfa

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA - Il Dirigente proponente esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, **parere favorevole** in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell'atto e dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 53 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. n.48/91 ed integrato dall'art. 12 L.R. n. 30/2000 e succ. mm. e ii., nonché ai sensi dell'art. 4, comma 3, del vigente regolamento unico dei controlli interni (approvato con D.C.C. n.4/2017).

Il Dirigente del Servizio
Dott. Fabrizio La Malfa

Il Dirigente *Capo Area*, letta la superiore proposta e i relativi contenuti, ai sensi del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, appone il proprio **visto**, manifestando la propria condivisione del parere di regolarità tecnica sopra reso ai sensi di legge.

Il Capo Area
D.ssa Maria Mandalà

Il Dirigente Capo Area, letta la superiore proposta e i relativi contenuti, verificatane la coerenza con gli obiettivi strategici ed i processi assegnati all'Area di riferimento, funzionali all'attuazione del programma del Sindaco, appone il proprio **visto** ai sensi del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Il Capo Area
D.ssa Maria Mandalà

L'Assessore al ramo, letta la superiore proposta e ritenuto che la stessa rientra tra gli obiettivi programmati dell'Ente, ne propone l'adozione da parte del Consiglio Comunale.

L'Assessore
Avv. Brigida Alaimo

ELENCO DEGLI ALLEGATI

- 1) ALLEGATO_1 Determina validazione del piano economico finanziario 2024/2025
- 2) ALLEGATO_2 Relazione di accompagnamento alla Determina
- 3) ALLEGATO_3 Direttiva Assessoriale
- 4) ALLEGATO_4 Prospetto riepilogativo dati tariffe 2025

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio
Giulio Tantillo

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Caterina Meli

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Paola Di Trapani

Emendamento n. 1

PRESENTATO IN AULA

IL 30-04-2025

Il Segretario

Emendamento alla proposta di deliberazione prot. PROCON/254 del 28.03.2025 avente ad oggetto "Approvazione tariffe taxa rifiuti (TARI) anno 2025"

I sottoscritti consiglieri comunali:

Vista la deliberazione prot. PROCON/ PROCON/254 del 28.03.2025 avente ad oggetto "Approvazione tariffe taxa rifiuti (TARI) anno 2025"

Visto l'art.1 comma 1, del D.Lgs n.23/2011, come modificato dall'art 1 comma 493, L. 30 dicembre 2023, n.213, che consente agli enti locali, a decorrere dal 1 gennaio 2024, di destinare una parte del gettito dell'imposta di soggiorno al finanziamento anche dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale con la quale è stata approvata l'incremento delle tariffe dell'imposta di soggiorno che prevedono per il 2025 un maggior gettito quantificato in € 1.865.407 al netto della quota di regolarizzazione contabile del 10% ex art.11 del vigente Regolamento sulla detta imposta;

Considerato che nell'ambito del bilancio di previsione 2025/2027, il gettito iscritto in entrata nel 2025 a titolo di imposta di soggiorno è pari ad € 8.170.000, sicché il sopra richiamato maggiore gettito determina le maggiori entrate come quantificate nell'allegato B della deliberazione sull'Imposta di soggiorno;

Considerato che si ritiene dovere destinare alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti di cui al PEF TARI 2024/2025 oltre alla quota del gettito quantificata e stanziata nel Bilancio di previsione in € 3.00.000,00, anche la quota del maggior gettito quantificata in € 1.865.407 derivante dall'incremento delle tariffe dell'imposta di soggiorno, al netto della quota del 10%;

Dare atto che in relazione a quanto sopra con riferimento al maggior gettito occorrerà apportare una variazione di bilancio relativa all'entrata per il maggior gettito e la destinazione della correlata spesa.

Per le superiori considerazioni propongono al Consiglio comunale l'approvazione del seguente emendamento:

- 1) A pag. 3 dopo il secondo periodo indicato con "PRESO ATTO che al PEF TARI per l'anno 2025, validato dalla SRR, occorre sottrarre la quota corrispondente all'importo di € 3.000.000,00 (di cui € 1.103.733,85 quale componente di parte fissa ed € 1.896.266,15 quale componente di parte variabile) provenienti dal maggiore gettito derivante dall'incremento delle tariffe dell'imposta di soggiorno e destinati alla "copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti", giusta Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30/04/2024";

AGGIUNGERE:

PRESO ATTO che al PEF TARI per l'anno 2025, validato dalla SRR, occorre sottrarre l'ulteriore importo di € 1.865.507,40 (di cui € 686.341,22 quale componente di parte fissa ed € 1.179.166,18 quale componente di parte variabile) provenienti dal maggiore gettito derivante dall'incremento delle tariffe dell'imposta di soggiorno e destinati alla "copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti", giusta Delibera di Consiglio Comunale in data 30/04/2025";

- 2) CASSARE a pag. 3 il periodo: RILEVATO che in funzione dei predetti valori l'importo complessivo del costo del servizio rifiuti da coprire con il gettito TARI, per l'anno 2025, viene determinato in € 136.161.763,00 di cui € 50.095.449,00 quale componente di parte fissa ed € 86.066.314,00 quale componente di parte variabile" e sostituirlo con il seguente:

RILEVATO che in funzione dei predetti valori l'importo complessivo del costo del servizio rifiuti da coprire con il gettito TARI, per l'anno 2025, viene determinato in € 134.296.255,60 di cui € 49.409.108,00 quale componente di parte fissa ed € 84.887.148 quale componente di parte variabile;

- 3) CASSARE a pag. 4 il periodo: **VALUTATO** che in funzione del predetto parametro l'importo complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti da coprire con il gettito TARI, per l'anno 2025, pari a € 136.161.763,00, è redistribuito tra le due macrocategorie, utenze domestiche e non domestiche, rispettivamente in € 43.074.282,68 ed € 7.021.166,47, quali componenti di parte fissa ed € 45.882.246,26 ed € 40.184.067,60 quali componenti di parte variabile; (Allegato 4);

e sostituirlo con il seguente modificando anche l'allegato 4:

VALUTATO che in funzione del predetto parametro l'importo complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti da coprire con il gettito TARI, per l'anno 2025, pari a € 134.296.255,60,00, è redistribuito tra le due macrocategorie, utenze domestiche e non domestiche, rispettivamente in € 42.484.136,14 ed € 6.924.971,68, quali componenti di parte fissa ed € 45.253.628,73 ed € 39.633.518,94 quali componenti di parte variabile; (Allegato 4);

- 4) CASSARE il punto 1) del dispositivo della proposta e sostituirlo con il presente:
 "di disporre che per l'anno 2025, una quota pari ad € 3.000.000 ed € 1.865.507,40 per un totale di € 4.865.507,40 derivante dall'imposta di soggiorno, sia destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, e di approvare per l'anno 2025 i seguenti coefficienti e le corrispondenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), determinate ai sensi del D.P.R.158/99, valide rispettivamente per le utenze domestiche e non domestiche, prendendo atto, anche in funzione della sua approvazione ai sensi dell'art. 1 c. 683 della L. 147/2013, dell'allegato piano economico finanziario del servizio di igiene ambientale relativo all'anno 2025, validato da SRR Palermo Area Metropolitana S.c.p.a, così come modificato dalle superiori voci, che determinano l'importo complessivo del costo del servizio, da coprire con il gettito TARI, in € 134.296.255,60;

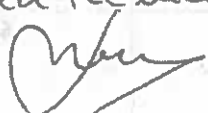
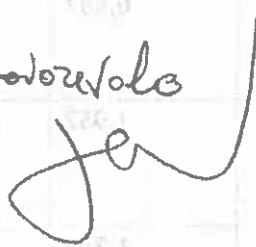
Utenze Domestiche				
	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare	Quota fissa tariffe (€/mq/anno)	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare	Quota variabile tariffe (€/anno)
Nucleo familiare				
1 componente	0,81	1,270	1,00	83,848
2 componenti	0,94	1,474	1,72	144,219
3 componenti	1,02	1,599	2,10	176,081
4 componenti	1,09	1,709	2,52	211,297
5 componenti	1,10	1,724	3,04	254,898
6 o più componenti	1,06	1,662	3,47	290,953

Utenze Non Domestiche					
	Categorie di attività	Kc Coefficiente potenziale di produzione	Quota fissa tariffe (€/mq/anno)	Kd Coefficiente potenziale di produzione Kg/mq/anno	Quota variabile tariffe (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,45	0,560	4,00	3,232
2	Cinematografi e teatri	0,33	0,410	2,90	2,343
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,36	0,448	3,20	2,586
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,63	0,784	5,53	4,468
5	Stabilimenti balneari	0,35	0,435	3,10	2,505
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,423	3,03	2,448
7	Alberghi con ristorante	1,01	1,256	8,92	7,207
8	Alberghi senza ristorante	0,85	1,057	7,50	6,060
9	Case di cura e riposo	0,90	1,119	7,90	6,383
10	Ospedale	0,86	1,070	7,55	6,100
11	Uffici, agenzie	0,90	1,119	7,90	6,383
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,48	0,597	4,20	3,393
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,85	1,057	7,50	6,060
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,01	1,256	8,88	7,175
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,56	0,697	4,90	3,959
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,19	1,480	10,45	8,443
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,19	1,480	10,45	8,443
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,77	0,958	6,80	5,494
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	1,132	8,02	6,480

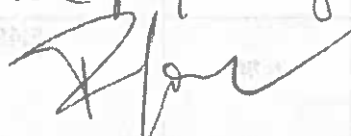
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,33	0,410	2,90	2,343
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,45	0,560	4,00	3,232
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,40	4,229	29,93	24,183
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,55	3,172	22,40	18,099
24	Bar, caffè, pasticceria	2,56	3,184	22,50	18,179
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,56	1,940	13,70	11,069
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,56	1,940	13,77	11,126
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,42	5,498	38,93	31,454
28	Ipermercati di generi misti	1,65	2,052	14,53	11,740
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,35	4,167	29,50	23,835
30	Discoteche, night-club	0,77	0,958	6,80	5,494

5) Aggiungere nel dispositivo dopo il punto 5) il punto 5 bis) "dare mandato all'Amministrazione attiva affinché sia predisposta e sottoposta al Consiglio comunale la necessaria variazione di bilancio conseguente all'approvazione della presente deliberazione";

Giuliano

Per i tecnici favorevole




 (Bianchi)

Si è espresso sull'aumento il
 parere gli regolato contabile
 favorevole, richiama il parere contabile
 sulle proposte più espresse


Il Dirigente del Servizio TARI, in riferimento all'argomento in oggetto indicato, sottopone al Consiglio Comunale la proposta di delibera nel testo che segue:

OGGETTO: Approvazione tariffe taxa rifiuti (TARI) anno 2025.

II DIRIGENTE

PREMESSO che:

- ✓ l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), facendo però salva la disciplina della taxa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1 della L. 147/2013 e ss.mm.ii.;
- ✓ l'art. 1, comma 651, della L. 147/2013 e ss.mm.ii., prevede che: *"il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"*;
- ✓ l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 e ss.mm.ii. stabilisce che: *Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità' competente a norma delle leggi vigenti in materia... "*;
- ✓ l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. n. 228/2021, convertito nella L. 25.02.2022 n. 15, ha previsto che *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno."*;
- ✓ l'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 il quale stabilisce che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;
- ✓ il Decreto Legge n.50/2022, all'art. 43 comma 11, ha disposto la seguente integrazione: *"All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*.
- ✓ che in forza della legislazione vigente sopra riportata, il termine per deliberare le tariffe TARI 2025 scade il 30 aprile 2025;
- ✓ l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in

materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

- ✓ le deliberazioni ARERA n. 363 del 03/08/2021 e n. 389 del 03/08/2023 hanno definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti secondo il nuovo metodo tariffario (MTR-2) valido per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- ✓ l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano venga validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette alla stessa ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- ✓ nel territorio comunale è presente ed operante l'Ente d'Ambito, "SRR Palermo Area Metropolitana S.c.p.a." che in base alle vigenti norme svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalle predette deliberazioni ARERA;
- ✓ la società SRR Palermo Area Metropolitana S.c.p.a, esaminati i piani finanziari "grezzi" predisposti dai soggetti gestori del servizio rifiuti (RAP s.p.a. e Comune di Palermo), ha inoltrato con determinazione protocollo n. 90 del 13.03.2024, inviata in pari data a mezzo PEC, l'esito della procedura di aggiornamento/validazione del piano economico finanziario complessivo (consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni e nella quantificazione dei fattori, la cui determinazione è rimessa dalle predette deliberazioni ARERA all'Ente territorialmente competente, necessari alla elaborazione del citato piano) **valido per il biennio 2024/2025, quantificando l'importo complessivo valevole per l'anno 2025, in € 139.161.753,00 (di cui euro 51.199.173,00 quale componente di parte fissa ed euro 87.962.580,00 quale componente di parte variabile), Allegati 1 e 2;**
- ✓ l'art. 4 c. 1 del D.Lgs n. 23/2011, come modificato dall'art.1 comma 493, L. 30 dicembre 2023, n.213, che consente agli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di destinare una parte del gettito dell'imposta di soggiorno al finanziamento anche dei "costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti";
- ✓ l'art. 6.1, dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, in materia di corrispettivi per l'utenza finale prevede che questi siano definiti mediante l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente ed in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. n. 158/99.

VISTO:

- ✓ il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con modificazioni, con deliberazione del Consiglio comunale n. 145 del 25/09/2020;
- ✓ l'art. 7 del citato regolamento comunale il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- ✓ il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, il quale prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali di costo fisso del servizio e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito. Detti

costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macro-classi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso D.P.R. n. 158/99;

RILEVATO che l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATO il validato Piano Finanziario per l'anno 2025 di € 139.161.753,00 relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

PRESO ATTO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30/04/2024 il Consiglio Comunale per l'annualità 2025 ha espresso la volontà di avvalersi della previsione di cui all'art. 4, comma 1, del D. Lgs. N. 23/2011, come modificato dall'art. 1 comma 493, L. 30 dicembre 2023, n. 213, e di destinare una parte del gettito dell'imposta di soggiorno al finanziamento anche dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per un importo di € 3.000.000,00;

VISTA la previsione di bilancio per l'annualità 2025 relativa alla quota dell'imposta di soggiorno da destinare al finanziamento dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti pari ad € 3.000.000 sul cap. 12786/27;

PRESO ATTO che al PEF TARI per l'anno 2025, validato dalla SRR, occorre sottrarre la quota corrispondente all'importo di € 3.000.000,00 (di cui € 1.103.733,85 quale componente di parte fissa ed € 1.896.266,15 quale componente di parte variabile) provenienti dal maggiore gettito derivante dall'incremento delle tariffe dell'imposta di soggiorno e destinati alla "copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti", giusta Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30/04/2024;

***PRESO ATTO** che al PEF TARI per l'anno 2025, validato dalla SRR, occorre sottrarre l'ulteriore importo di € 1.865.507,40 (di cui € 686.341,22 quale componente di parte fissa ed € 1.179.166,18 quale componente di parte variabile) provenienti dal maggiore gettito derivante dall'incremento delle tariffe dell'imposta di soggiorno e destinati alla "copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti", giusta Delibera di Consiglio Comunale del 30/04/2025";*

RILEVATO che in funzione dei predetti valori l'importo complessivo del costo del servizio rifiuti da coprire con il gettito TARI, per l'anno 2025, viene determinato in € 134.296.255,60 di cui € 49.409.108,00 quale componente di parte fissa ed € 84.887.148 quale componente di parte variabile;

RITENUTO opportuno confermare i valori dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd (di cui al D.P.R. 158/1999) applicati nell'anno precedente ed in particolare:

- ✓ con riferimento all'utenze domestiche, fissare il coefficiente Ka, per la determinazione della quota fissa, nella misura stabilita dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ed il coefficiente Kb, per la determinazione della quota variabile, in misura

decrescente all'aumentare del numero dei componenti il nucleo familiare, rispetto al valore massimo di cui alla tabella 2 del D.P.R. 158/1999;

- ✓ con riferimento all'utenze non domestiche, fissare i coefficienti Kc e Kd, per la determinazione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile, in misura pari ai valori minimi proposti dalle tabelle del citato D.P.R. 158/1999;

PRESO ATTO che ai fini del calcolo delle tariffe sono stati considerati i dati anagrafici dei contribuenti, l'effetto delle diverse decorrenze di tassazione in corso d'anno nonché le superfici imponibili, ai fini TARI, presenti in atto nella banca dati della medesima tassa, al netto dell'incidenza che le riduzioni di cui all'art. 1 c. 659 della L. 147/2013 (così come disciplinate dall'art. 10 del Regolamento di applicazione della TARI approvato con modificazioni con deliberazione di Consiglio Comunale n. 145 del 25/09/2020) hanno in termini di minor gettito per l'anno 2025. In tal modo, le tariffe così determinate, di seguito riportate, assicurano l'integrale copertura del costo del servizio implicitamente comprensivo, quale voce di costo, del citato minor gettito non controbilanciato da entrate diverse dalla stessa tassazione;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 837 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i comuni istituiscono con proprio regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, e che limitatamente ai casi di occupazioni temporanee detto canone sostituisce i prelievi sui rifiuti, con conseguente esclusione delle relative superfici dalle simulazioni tariffarie della TARI;

RITENUTO opportuno di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Economico Finanziario in oggetto, tra utenze domestiche e non domestiche in base alle potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, utilizzando, per detta finalità, i coefficienti potenziali di produzione di cui al D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che l'art. 7 del predetto Regolamento comunale di applicazione della TARI stabilisce che: *"In attuazione del comma 657 art. 1 L. 147/2013 e ss.mm.ii., nella modulazione della tariffa è applicata una riduzione del costo variabile, per la raccolta differenziata, riferita alle utenze domestiche. In caso di mancata deliberazione la riduzione si intende prorogata di anno in anno"*;

PRESO ATTO che con direttiva assessoriale emanata con nota protocollo n. 296805 del 26.03.2025, l'Amministrazione attiva ha confermato, per il corrente anno, il valore della predetta riduzione nella misura del 38% (**Allegato 3**);

VALUTATO che in funzione del predetto parametro l'importo complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti da coprire con il gettito TARI, per l'anno 2025, pari a € 134.296.255,60,00, è redistribuito tra le due macrocategorie, utenze domestiche e non domestiche, rispettivamente in € 42.484.136,14 ed € 6.924.971,68, quali componenti di parte fissa ed € 45.253.628,73 ed € 39.633.518,94 quali componenti di parte variabile; (**Allegato 4**);

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *"Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2."*;

CONSIDERATO che l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, introdotto dall'art. 15 bis del D. L. 34/2019 prevede che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa e che si intendono riportati:

- 1) di disporre che per l'anno 2025, una quota pari ad € 3.000.000 ed € 1.865.507,40 per un totale di € 4.865.507,40 derivante dall'imposta di soggiorno, sia destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, e di approvare per l'anno 2025 i seguenti coefficienti e le corrispondenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), determinate ai sensi del D.P.R.158/99, valide rispettivamente per le utenze domestiche e non domestiche, prendendo atto, anche in funzione della sua approvazione ai sensi dell'art. 1 c. 683 della L. 147/2013, dell'allegato piano economico finanziario del servizio di igiene ambientale relativo all'anno 2025, validato da SRR Palermo Area Metropolitana S.c.p.a, così come modificato dalle superiori voci, che determinano l'importo complessivo del costo del servizio, da coprire con il gettito TARI, in € 134.296.255,60;

Utenze Domestiche				
Nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare	Quota fissa tariffe (€/mq/anno)	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare	Quota variabile tariffe (€/anno)
1 componente	0,81	1,270	1,00	83,848
2 componenti	0,94	1,474	1,72	144,219
3 componenti	1,02	1,599	2,10	176,081
4 componenti	1,09	1,709	2,52	211,297
5 componenti	1,10	1,724	3,04	254,898
6 o più componenti	1,06	1,662	3,47	290,953

Utenze Non Domestiche					
	<i>Categorie di attività</i>	<i>Kc Coefficiente potenziale di produzione</i>	<i>Quota fissa tariffe (€/mq/anno)</i>	<i>Kd Coefficiente potenziale di produzione Kg/mq/anno</i>	<i>Quota variabile tariffe (€/mq/anno)</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,45	0,560	4,00	3,232
2	Cinematografi e teatri	0,33	0,410	2,90	2,343
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,36	0,448	3,20	2,586
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,63	0,784	5,53	4,468
5	Stabilimenti balneari	0,35	0,435	3,10	2,505
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,423	3,03	2,448
7	Alberghi con ristorante	1,01	1,256	8,92	7,207
8	Alberghi senza ristorante	0,85	1,057	7,50	6,060
9	Case di cura e riposo	0,90	1,119	7,90	6,383
10	Ospedale	0,86	1,070	7,55	6,100
11	Uffici, agenzie	0,90	1,119	7,90	6,383
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,48	0,597	4,20	3,393
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,85	1,057	7,50	6,060
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,01	1,256	8,88	7,175
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,56	0,697	4,90	3,959
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,19	1,480	10,45	8,443
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,19	1,480	10,45	8,443

TESTO EMENDATO

18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,77	0,958	6,80	5,494
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	1,132	8,02	6,480
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,33	0,410	2,90	2,343
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,45	0,560	4,00	3,232
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,40	4,229	29,93	24,183
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,55	3,172	22,40	18,099
24	Bar, caffè, pasticceria	2,56	3,184	22,50	18,179
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,56	1,940	13,70	11,069
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,56	1,940	13,77	11,126
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,42	5,498	38,93	31,454
28	Ipermercati di generi misti	1,65	2,052	14,53	11,740
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,35	4,167	29,50	23,835
30	Discoteche, night-club	0,77	0,958	6,80	5,494

- 2) di prendere atto, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del piano economico finanziario opportunamente integrate con il presente atto, dei valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalle deliberazioni ARERA n. 363/2021 e n. 389/2023 all'Ente territorialmente competente;
- 3) di dare atto che con le tariffe di cui al superiore punto 1) è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani determinati così come descritto in narrativa;
- 4) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere aggiunto il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA), secondo l'aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Palermo, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 504/1992;
- 5) di dare atto che per le utenze soggette a tassa giornaliera, la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale della tassa, rapportata a giorno, e maggiorata del 50% ai sensi dell'art. 22 del vigente Regolamento comunale di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

5bis) dare mandato all'Amministrazione attiva affinché sia predisposta e sottoposta al Consiglio comunale la necessaria variazione di bilancio conseguente all'approvazione della presente deliberazione";

TESTO EMENDATO

6) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della vigente normativa in materia.

Il Dirigente del Servizio
Dott Fabrizio La Malfa

Il Dirigente responsabile del Servizio TARI esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, parere (favorevole/contrario) in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto (motivare il parere contrario e citare la norma violata).

Il Dirigente del Servizio
Dott Fabrizio La Malfa

Il Dirigente Capo Area letta la superiore proposta e i relativi contenuti, appone il proprio visto per condivisione del suddetto parere tecnico.

Il Dirigente Capo Area
D.ssa Maria Mandalà

L'Assessore al ramo, letta la superiore proposta, ne propone l'adozione da parte del Consiglio Comunale.

L'Assessore
Avv. Brigida Alaimo

Il Dirigente responsabile di Ragioneria esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, parere (favorevole/contrario) in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto (motivare il parere contrario e citare la norma violata).

Il Ragioniere Generale
Dott. Bohuslav Basile

ELENCO DEGLI ALLEGATI

- 1) ALLEGATO_1 Determina validazione del piano economico finanziario 2024/2025
- 2) ALLEGATO_2 Relazione di accompagnamento alla Determina
- 3) ALLEGATO_3 Direttiva Assessoriale
- 4) ALLEGATO_4 Prospetto riepilogativo dati tariffe 2025

